

Con decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 38, è stato adottato il "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Ulteriori iniziative in materia di professioni

E' stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 recante le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto 4 febbraio 2010, n. 14

Descrizione dell'intervento e sue finalità

La norma primaria (art. 8 del D.lgs. n. 14 del 2010) demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica il compito di stabilire le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione e detta i seguenti principi ai quali la disciplina secondaria si deve attenere:

- a) previsione di tabelle di liquidazione differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
- b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni, sia beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
- c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
- d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento.

NORMATIVA IN MATERIA DI FILIAZIONE

- a. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 30/1/2015 reca il Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 219 del 2012, in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, alla cui redazione ha concorso l'amministrazione della giustizia.

- b. La legge 18 giugno 2015 n. 101 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996" - Iniziativa governativa

La Convenzione dell'Aja è stata firmata dall'Italia il 10 aprile 2003, in ottemperanza a quanto previsto nella decisione 2003/93/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 19 dicembre 2002. Poiché parti della Convenzione possono essere solo Stati sovrani e non le organizzazioni territoriali, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 5 giugno 2008, la decisione 2008/431/CE al fine di autorizzare gli Stati membri a ratificare o aderire alla Convenzione. (Gli Stati membri di cui all'art. 1 di tale decisione si sono, quindi, impegnati a tale ratifica: tra questi vi è anche l'Italia).

La legge approvata è una così detta "ratifica secca" alla quale il Parlamento è giunto dopo un iter molto travagliato in considerazione della necessità di non accumulare ulteriori ritardi nell'introduzione di norme fondamentali che consentono l'individuazione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato competenti all'adozione di misure per la protezione del minore e dei suoi beni, che sono quelle di residenza abituale del minore stesso, ed il pieno riconoscimento delle suddette misure in ciascun Paese contraente. L'Italia, inoltre, era rimasto il solo Paese UE a non aver ancora ratificato la Convenzione e vi era un significativo rischio di apertura di una procedura di infrazione nei suoi confronti.

Quanto al contenuto, la Convenzione introduce, quale principio generale, quello del riconoscimento automatico delle misure di protezione adottate dalle autorità di uno Stato contraente.

Il principio dell'immediato riconoscimento delle decisioni emesse da altro Stato contraente prevede alcune eccezioni: una di queste è stabilita dall'art. 33 della Convenzione che ha previsto che nei casi di affidamento, ovvero di assistenza legale tramite *kafala*, il principio dell'automatico riconoscimento della misura di protezione non possa operare essendo necessario un vaglio preliminare da parte dell'autorità centrale o dell'autorità competente dello Stato nel quale il minore dovrà essere collocato.

Il Governo, invero, aveva presentato un disegno di legge di ratifica con norme di adeguamento interno ritenendo che si dovesse tenere in debita considerazione che l'istituto della *kafala* non distingue tra bambini in stato di abbandono e

bambini, non abbandonati, ma che necessitano di essere affidati ad altra famiglia (si tratta, infatti, di istituto che, nei Paesi nei quali è sorto - Paesi nei quali vige il sistema coranico del divieto di adozione - , è disciplinato come una sorta di affidamento extra parentale che non crea tra i soggetti alcun legame parentale e non rescinde il vincolo di sangue del minore con la famiglia di origine).

Per tale ragione il d.d.l. teneva distinti i casi di minori non in stato di abbandono e quelli in stato di abbandono: la disciplina, nel primo caso, si avvicina a quella dell'affidamento familiare; nel secondo caso - quello, cioè, che si occupa del minore in stato di abbandono - la disciplina si avvicina a quella della adozione.

Le discussioni sorte (proprio intorno all'istituto della *kafala*) e la necessità di arrivare rapidamente alla ratifica hanno indotto la Camera a stralciare le norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Le norme stralciate sono confluite nel d.d.l. 1552-bis/S il cui iter di approvazione è in corso.

c. **Leggi di iniziativa parlamentare di particolare attenzione**

Si segnala, tra le leggi il cui iter è stato seguito con particolare attenzione dall'Ufficio Legislativo, la Legge 19 ottobre 2015 n. 173 recante "*Modifica della legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*"

La legge non incide sulla natura giuridica dell'affido quale istituto volto a favorire il reinserimento del minore nella propria famiglia, ma istituisce una sorta di corsia preferenziale in favore degli affidatari (che abbiano i requisiti di legge per adottare ai sensi dell'art. 6 della legge 184/1983) nel caso in cui l'ipotesi del rientro del minore nella famiglia di origine si riveli non praticabile e si debba, quindi, dare luogo alla adozione del predetto minore. Vuole, in questo modo, valorizzare il ruolo degli affidatari e non disperdere il legame affettivo che si è instaurato tra gli affidatari e minore affidato, purché il mantenimento di tale legame corrisponda all'interesse del minore, la cui tutela è lo scopo primario del disegno di legge in esame.

d. **Disegni di legge il cui iter è ancora in corso**

D.d.l. 1978/S avente ad oggetto: "*Modifica dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*" - d.d.l. di iniziativa

parlamentare; approvato dalla Camera il 18 giugno 2015; trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione giustizia: esame non iniziato.

La proposta normativa trae origine dalla necessità di colmare il vuoto normativo che si è determinato in seguito alla pronuncia n. 287 del 2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 marzo 1983 n. 184, nella parte in cui non prevede attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR n. 396/2000 - su richiesta del figlio, ai fini della eventuale revoca di tale dichiarazione.

Il disegno di legge in esame, ponendosi sul solco tracciato dalla Corte, cerca un delicato equilibrio tra i due interessi in gioco, entrambi meritevoli di tutela: il diritto del figlio a conoscere le proprie origini; il diritto della madre a mantenere l'anonimato.

Per conseguire tale finalità è previsto che il procedimento (affidato al Tribunale per i minorenni che si avvarrà dei servizi sociali) l'avvicinamento alla madre - al fine di verificare se permanga la sua volontà di restare anonima - debba svolgersi con modalità che assicurino la massima riservatezza e il rispetto della sua dignità e le cautele che devono accompagnare questa delicata fase vanno modulate in considerazione dell'età e dello stato di salute psico-fisica, delle condizioni sociali, familiari e ambientali della madre in modo che il suo diritto a non modificare la scelta di anonimato fatta a suo tempo non sia nei fatti vanificato.

EUROPA

Legge europea e legge di delegazione europea

L'ufficio legislativo, come ogni anno, ha partecipato attivamente alla redazione dei testi introducendo specifici articoli. Nel 2015 sono stati introdotti nella legge di delegazione europea 2014 (legge 144/2015) le deleghe per il recepimento delle decisioni quadro facenti parte del così detto "terzo pilastro".

L'Ufficio, inoltre, collabora attivamente, per la parte di propria competenza, con gli Uffici legislativi dei Ministeri competenti per il recepimento delle direttive; collabora altresì alla redazione delle norme sanzionatorie previste dai regolamenti.

Il Nucleo di Valutazione (art. 20 della legge 234/2012), inoltre, assicura il monitoraggio della attività di rilevanza europea di competenza del Ministero della Giustizia e contribuisce alla predisposizione dei contributi e delle relazioni da trasmettere alle Camere ai sensi della legge 234/2012.

ISPETTORATO GENERALE

Introduzione

L'Ispettorato Generale è regolato, quanto a composizione ed attività, dalla legge 12.8.1962, n. 1311, oggetto di scarse integrazioni negli anni '80.

Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha formalmente incluso l'Ispettorato Generale fra gli uffici di "diretta collaborazione" del Ministro della Giustizia. Coesiste tuttavia l'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (recante "*Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*"), in base al quale «*Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato Generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia*».

Compongono l'organico, secondo la legge n. 1311 del 1962: un magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di Capo dell'Ispettorato Generale; un magistrato di Corte di Cassazione con le funzioni di Vice Capo dell'Ispettorato Generale; altri 19 magistrati, 7 di Corte di Cassazione con funzioni di Ispettore Generale Capo e 12 di Corte di appello con funzioni di Ispettore Generale. Sono attualmente in servizio: Capo; Vice Capo; 6 Ispettori Generali Capo e 11 Ispettori Generali. I magistrati ispettori sono affiancati da un corpo ispettivo composto da dirigenti e direttori amministrativi, appartenenti all'amministrazione giudiziaria, che dovrebbero comprendere, rispettivamente, 34 e 18 unità, ma di cui sono attualmente in servizio solamente 37 unità effettive (19 dirigenti ispettori e 18 direttori amministrativi ispettori).

La struttura amministrativa di supporto è diretta dal Dirigente della Segreteria, ed è composta di 53 unità.

Dell'Ispettorato il Ministro si avvale al fine di vigilare sulla buona organizzazione e sul corretto funzionamento dei servizi della giustizia e di raccogliere informazioni per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

A grandi linee l'attività a tale fine demandata all'Ispettorato Generale consiste:

- nel rivolgere, su delega del Ministro, **richieste di informazioni e notizie agli Uffici giudiziari** (artt. 13 r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511; 14 l. 24 marzo 1958, n. 195; 56 d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916), formulando all'esito valutazioni e proposte a fini disciplinari o ad altri fini;
- nello svolgere, d'iniziativa, **ispezioni ordinarie** (art. 7, primo e secondo

- comma, legge 12 agosto 1962, n. 1311), curando all'esito di monitorare la regolarizzazione dei servizi riscontrati affetti da anomalie o irregolarità e di valutare gli aspetti suscettibili di rilievo a fini di responsabilità disciplinare o amministrativa (per danno erariale);
- nello svolgere, su specifico mandato del Ministro, **ispezioni mirate e inchieste** (artt. 7, terzo comma, e 12 legge n. 1311 del 1962 cit.) formulando all'esito, anche in questo caso, valutazioni ed eventuali proposte disciplinari o denunce (per danni erariale o illeciti penali in ipotesi emersi). In particolare, nel corso del 2015, l'attività di inchiesta ha riguardato anche articolazioni ministeriali.

L'Ispettorato Generale può essere chiamato inoltre a svolgere inchieste su delega del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 8 l. n. 195 del 1958). Nel corso dell'anno 2015 l'attività dell'Ispettorato ha riguardato tuttavia soltanto attività delegata dal Ministro e attività ispettiva ordinaria. Nessuna indagine è stata delegata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Attività di vigilanza esercitata dal Ministro mediante delega all'Ispettorato per l'acquisizione di notizie, valutazioni e proposte.

L'attività di raccolta di informazioni delegata dal Ministro all'Ispettorato scaturisce di regola da esposti o denunce di privati; da informative dell'autorità giudiziaria penale; dalle comunicazioni doverose a seguito di decreti di condanna per irragionevole durata del processo (legge Pinto); da interpellanze o interrogazioni parlamentari o da notizie di stampa, concernenti giudici professionali, giudici onorari, personale amministrativo.

Per ognuna delle attività delegate l'Ispettorato apre un fascicolo che viene istruito dallo stesso Capo dell'Ispettorato o dal Vice Capo, ovvero da magistrato ispettore da loro delegato, che assume la veste di responsabile della procedura.

Acquisite le informazioni richieste, il magistrato ispettore delegato formula proposte di archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare, di inchiesta o di ispezione mirata, che, convalidate dal Capo dell'Ispettorato o dal Vice Capo, vengono inoltrate al Gabinetto del Ministro ovvero agli altri organi titolari cui compete (per il personale amministrativo o per la magistratura onoraria) l'esercizio dell'azione disciplinare. In taluni casi, sussistendone gli estremi, l'Ispettorato procede altresì ad inoltrare denunce penali o di danno erariale.

Più in particolare, nell'anno 2015, all'11.11.2015, sono stati iscritte nel "registro esposti" 923 procedure, scaturite da sollecitazioni d'intervento di vario genere.

Movimento procedure, anno 2015

Procedure	2015		
	sopravvenuti	definiti	in corso
Esposti e Informative	786	742	189
ANONIMI	20	18	3
ESPOSTO	424	410	93
INFORMATIVA PM (CIRC.CSM)	223	202	52
RILEVAZIONE FUNZIONALITA'	2	2	1
VARIE	117	110	40
Segnalazioni preliminari, ispezioni mirate e inchieste	137	114	65
INCHIESTA	7	3	5
ISP.MIRATA	1	3	0
SEGNALAZ. DANNO ERARIALE	10	6	5
SEGNALAZIONE PRELIMINARE	119	102	55
Totale procedure	923	856	254

Sono in corso 254 procedure (di cui 213 relative all'anno 2015, 39 relative all'anno 2014, 1 relativa all'anno 2013, 1 relativa all'anno 2012). Di queste, 9 sono state definite, ma è in corso il monitoraggio del procedimento penale.

Procedure ancora in corso, per anno di iscrizione

Procedure	di cui iscritti nel				
	2015	2015	2014	2013	2012
Esposti e Informative	189	162	25	1	1
ANONIMI	3	2	1		
ESPOSTO	93	76	15	1	1
INFORMATIVA PM (CIRC.CSM)	52	47	5		
RILEVAZIONE FUNZIONALITA'	1	1			
VARIE	40	36	4		
Segnalazioni preliminari, ispezioni mirate e inchieste	65	51	14	0	0
INCHIESTA	5	4	1		
ISP.MIRATA	0				
SEGNALAZ. DANNO ERARIALE	5	4	1		
SEGNALAZIONE PRELIMINARE	55	43	12		
Totale procedure pendenti	254	213	39	1	1

Nell'arco dello stesso anno ne sono state definite 856 (di cui 710 relative all'anno 2015, 143 relative all'anno 2014, 4 relative all'anno 2013, 1 relativa all'anno 2011).

Definizioni per anno di iscrizione

Procedure	2015	di cui iscritti nel			
		2015	%	anni precedenti	%
Esposti e Informative	742	624	84%	118	15,9%
ANONIMI	18	18	100%	0	0,0%
ESPOSTO	410	348	85%	62	15,1%
INFORMATIVA PM (CIRC.CSM)	202	176	87%	26	12,9%
RILEVAZIONE FUNZIONALITA'	2	1	50%	1	50,0%
VARIE	110	81	74%	29	26,4%
Segnalazioni preliminari, Isp. mirate e Inchieste	114	86	75%	28	24,6%
INCHIESTA	3	3	100%	0	0,0%
ISPEZIONE MIRATA	3	1	33%	2	66,7%
SEGNALAZ. DANNO ERARIALE	6	6	100%	0	0,0%
SEGNALAZIONE PRELIMINARE	102	76	75%	26	25,5%
Totale procedure definite	856	710	83%	146	17,3%

Di queste:

- 424 (49,5%) procedure sono state definite con proposta di archiviazione;
- 245 (28,6%) procedure sono state definite con archiviazione diretta;
- 126 (14,7%) procedure sono state definite con trasmissione ad altri organi competenti;
- 50 (5,8%) procedure sono state definite con proposta di azione disciplinare;
- 11 (1,3%) procedure sono state definite per riunione ad altro fascicolo, proposta di inchiesta, ispezione mirata e straordinaria;

Principali modalità di definizione delle procedure - valori assoluti e percentuali

	Modalità definizione	%
PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE	424	49,5%
ARCHIVIAZIONE DIRETTA	245	28,6%
TRASFERIMENTO AD ALTRI ORGANI COMPETENTI	126	14,7%

PROPOSTA AZIONE DISCIPLINARE	50	5,8%
Altre modalità (*)	11	1,3%
Esposti e Informative	856	100,0%

(*) la voce "Altre modalità" contiene: riunione ad altro fascicolo, proposta di inchiesta, proposta di ispezione straordinaria.

Modalità di definizione degli esposti e informative - valori assoluti e percentuali

	Modalità definizione	%
PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE	394	53,1%
ARCHIVIAZIONE DIRETTA	138	18,6%
ARCHIVIAZIONE	106	14,3%
TRASFERIMENTO AD ALTRI ORGANI COMPETENTI	74	10,0%
PROPOSTA AZIONE DISCIPLINARE	22	3,0%
RIUNITO AD ALTRO FASCICOLO	5	0,7%
PROPOSTA DI INCHIESTA	2	0,3%
PROPOSTA DI ISP. STRAORDINARIA	1	0,1%
Esposti e Informative definiti	742	100,0%

**Modalità di definizione delle segnalazioni preliminari, ispezioni mirate e inchieste
- valori assoluti e percentuali**

	Modalità definizione	%
TRASFERIMENTO AD ALTRI ORGANI COMPETENTI	52	45,6%
PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE	30	26,3%
PROPOSTA AZIONE DISCIPLINARE	28	24,6%
ARCHIVIAZIONE DIRETTA	1	0,9%
PROPOSTA DI INCHIESTA	1	0,9%
PROPOSTA DI ISPEZIONE MIRATA	1	0,9%
RIUNITO AD ALTRO FASCICOLO	1	0,9%
Segnalazioni preliminari, ispezioni mirate e inchieste definite	114	100,0%

Le procedure definite con proposta di azione disciplinare sono 50 e riguardano 88 magistrati professionali. Esse provengono per il 56% da segnalazioni preliminari, ispezioni mirate e inchieste e per il restante 44% da esposti e informative.

Tab. 4.1. Proposte di azioni disciplinari definite nel 2015, per anno della notizia

	2015	%	di cui iscritti nel 2015	%	di cui iscritti negli anni precedent i	%
Esposti e Informative	22	44,0%	12	42,9%	10	45,5%
Segnalazioni Preliminari, ispezioni mirate e inchieste	28	56,0%	16	57,1%	12	54,5%
Totale complessivo	50	100,0%	28	100,0%	22	100,0 %

Procedure definite con proposta di azione disciplinare - esiti dal Gabinetto

	Modalità di definizione	2015 Definiti	di cui				
			accolta (*)	archiviazione	diverso intervento	Iniziativa del Procuratore generale	in corso
Eposti e informative	INFORMATIVA PM (CIRC.CSM)	3	1	0	0	0	2
	VARIE	19	7	0	0	5	7
Segnalazioni Preliminari, ispezioni mirate e inchieste	INCHIESTA	2	0	0	0	0	2
	ISP.MIRATA	1	1	0	0	0	0
	SEGNALAZIONE PRELIMINARE	25	5	2	1	1	16
Totale complessivo		50	14	2	1	6	27

(*) la voce comprende anche le procedure con esiti multipli (accoglimento per uno o più magistrati e archiviazione per uno o più magistrati incolpati)

Magistrati per i quali è stata proposta una azione disciplinare distinti per genere e tipo di procedura - anno 2015

	2015	%	M	%	F	%
Eposti e informative	22	25,0%	17	27,0%	5	20,0%
Segnalazioni Preliminari, ispezioni mirate e inchieste	66	75,0%	46	73,0%	20	80,0%
Totale complessivo	88	100,0%	63	71,6%	25	28,4%

Attività ispettiva

Nel 2015 l'attività ispettiva è stata indirizzata al raggiungimento degli obiettivi aventi ad oggetto i seguenti aspetti:

- **Correttezza ed efficienza nella gestione degli uffici - lo stato di realizzazione del processo di innovazione**

Anche per il 2015 l'Ispettorato ha inteso ribadire la centralità della funzione di controllo dell'andamento degli uffici giudiziari demandata all'ufficio, fondamentale per assicurare anzitutto la correttezza e l'efficienza della gestione amministrativa di essi, quale imprescindibile condizione per conseguire il recupero di efficienza delle strutture cui mirano i più recenti interventi di riforma.

L'esperienza del più recente passato ha evidenziato la necessità di monitorare attentamente in via ordinaria l'attività degli uffici giudiziari nella gestione degli accorpamenti degli uffici consequenti al loro nuovo assetto sul territorio e nella concreta attuazione del processo civile telematico, nella completa informatizzazione di tutti i registri e nell'esecuzione delle notifiche telematiche penali che costituiscono gli assi portanti del processo di innovazione ed al tempo stesso spie significative di situazioni di particolare sofferenza.

Sono state impartite, inoltre, disposizioni per monitorare il trasferimento delle spese obbligatorie dai comuni al Ministero della Giustizia imposto dall'art. 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e per verificare l'osservanza della circolare del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi prot. n.93734 del 28.08.2015 da parte degli Uffici distrettuali delegati.

- **Il fattore tempo - i ritardi e l'eccessiva durata dei procedimenti**

A prescindere da qualsiasi considerazione di carattere disciplinare, è oramai comune la consapevolezza che il ritardo nella trattazione e nella definizione degli affari civili e penali è parte essenziale delle disfunzioni che affliggono la credibilità del sistema giudiziario nel suo complesso.

La rilevazione dei ritardi gravi e ingiustificati nel deposito dei provvedimenti, che costituisce parte significativa dell'attività ispettiva, è stata condotta con l'essenziale contributo di analisi del "nucleo ritardi" istituito presso l'Ispettorato allo scopo di individuare le situazioni realmente significative dal punto di vista disciplinare, tenuto conto anche delle situazioni specifiche dei singoli Uffici giudiziari, e di adottare parametri uniformi di valutazione che

tengano conto della pluralità dei fattori che contribuiscono alla ricorrente violazione dei termini. All'affinamento delle modalità di accertamento e dei criteri di valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti, è stata affiancata l'attenzione specifica alla rilevazione dei tempi di trattazione dei procedimenti.

In questo l'attività dell'Ispettorato si avvale della metodologia di analisi adottata e delle prospettive aperte con il c.d. "Programma Strasburgo", avviando più sistematici contatti con le commissioni flussi istituite presso le Corti d'Appello. Particolare attenzione è stata rivolta a quelle tipologie di procedimento che hanno più diretta incidenza sulla valutazione di affidabilità del sistema giudiziario nel suo complesso, con particolare riferimento alla sua incidenza su quello economico. La imprevedibile e incontrollabile durata delle procedure fallimentari, di quelle esecutive, delle controversie commerciali, così come l'efficienza delle sezioni specializzate nel diritto delle imprese dipendono da fattori complessi, ma la focalizzazione dell'attenzione su di esse in sede di accertamento ispettivo può contribuire a individuare le criticità e agevolare i rimedi. Per la valutazione dei ritardi nella definizione dei procedimenti che possiamo definire "di durata" (in materia di fallimenti, volontaria giurisdizione, famiglia, esecuzione, sia civile che penale) si stanno mettendo a punto protocolli omogenei di rilevazione dei dati significativi. La prospettiva primaria di tali verifiche non vuole essere perciò quella dell'accertamento di responsabilità disciplinari, che saranno tuttavia rilevate quando le disfunzioni ed i ritardi, soggettivamente imputabili al singolo magistrato, assumano oggettiva valenza e rimangano senza apparente giustificazione.

La rilevazione dei ritardi nelle scarcerazioni ha costituito una priorità nel corso del 2015, orientando l'attività dell'ufficio alla verifica dei moduli organizzativi adottati per il monitoraggio della scadenza dei termini e, operando d'intesa con le altre articolazioni ministeriali, alla adozione di prassi omogenee ed efficaci per prevenirne la violazione.

L'esigenza di assicurare uniformità di trattamento in sede disciplinare, condizione di equità dell'azione e di accettazione della sanzione da parte della collettività dei magistrati, impone la predisposizione di criteri omogenei di valutazione e suggerisce la ricerca, tramite protocolli d'intesa in fase di preparazione, di accordi anche con la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, nel rigoroso rispetto delle competenze di ciascuno e fatto

naturalmente salvo il principio di discrezionalità dell'esercizio dell'azione riservato al Ministro della giustizia.

• **Le spese di giustizia**

L'attività ispettiva ordinaria e, sempre più spesso, "mirata", pone in luce la necessità di individuare con sempre maggiore attenzione le anomalie significative relative alle spese di giustizia nel loro complesso e, più specificamente, al conferimento ed alla liquidazione di custodie ed incarichi onerosi in genere, specialmente nell'ambito delle vendite immobiliari e delle procedure concorsuali.

A prescindere dalle conseguenze in termini di danno all'erario, non può sottacersi che l'esperienza più recente ha consentito di accertare che non infrequentemente le irregolarità riscontrate sono state sintomatiche anche di gravi violazioni di natura penale.

Come già in passato, particolare attenzione è stata riservata, quindi, al monitoraggio del rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione nel conferimento degli incarichi e nella liquidazione dei compensi.

L'Ispettorato ha proceduto in tal senso alla rilevazione puntuale della quantificazione in termini economici degli esborsi ingiustificati individuati e dei danni erariali azionabili a seguito della propria attività di controllo, accertando, nel corso delle varie attività ispettive, il complessivo importo di euro 478.910,29 quale somma da recuperare.

Parallelamente, sul piano delle spese da recuperare, si è proceduto a monitorare l'attuazione e l'applicazione della Convenzione del 23 settembre 2010, stipulata tra il Ministero della giustizia ed Equitalia S.p.a. per l'acquisizione dei dati debitori e la quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, avvalendosi, peraltro, anche dall'apporto qualificato derivante dal fatto che un magistrato dell'Ispettorato è componente della commissione paritetica, organo istituito dall'articolo 4 della Convenzione per lo svolgimento di funzioni sostanzialmente consultive.

Particolare attenzione è stata riservata, infine, anche alle verifiche dell'attività degli Uffici NEP, al fine di circoscrivere il rischio di fenomeni illeciti che in passato hanno purtroppo richiesto l'intervento anche dell'autorità giudiziaria penale.

• **La programmazione e l'esecuzione dell'attività ispettiva**

Complici anche i vuoti di organico che con sempre maggiore frequenza colpiscono specialmente le figure professionali assolutamente indispensabili

per la programmazione e la gestione dei servizi, sono in tendenziale aumento le realtà nelle quali si rende necessario affiancare a quella degli addetti agli uffici l'esperienza e la competenza dei funzionari ispettori, anzitutto per assicurare la riorganizzazione di settori in sensibile difficoltà.

In questo senso è stata posta in risalto la verifica delle modalità di tenuta dei registri informatici presso gli uffici giudiziari (ad oggi non sempre soddisfacente) e l'adempimento delle richieste di dati che l'Ispettorato formula all'ufficio da ispezionare prima dell'accesso, essendo del tutto evidente che quanto maggiore è la conoscibilità della realtà che si va ad ispezionare, tanto cresce la possibilità di contenere i tempi di verifica in loco riducendo i tempi di missione.

L'acquisizione e l'analisi dei dati da remoto prima dell'avvio dell'attività ispettiva negli uffici, al fine di massimizzare l'efficacia di tale indispensabile fase di accertamento, e non certo di mortificare la funzione, non risponde solo a esigenze di economicità, ma anche di razionale utilizzazione delle potenzialità del sistema informatico di gestione dei dati. A tal proposito d'intesa con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), è proseguita la sperimentazione e l'affinamento del c.d. "pacchetto ispettori" per il settore civile - I grado, finalizzato all'estrazione da SICID e SIECIC di dati statistici di interesse ispettivo. Inoltre, sono stati implementate nell'ambito del relativo registro informatizzato delle funzionalità che consentano un continuo ed attento monitoraggio delle scadenze legate alle attività post-ispettive (prescrizioni e raccomandazioni) e la loro storicizzazione. È stata avviata infine un'iniziativa per la realizzazione in via sperimentale di un'area di lavoro volta a facilitare lo scambio di dati, documenti e materiali di lavoro tra i componenti di ciascuna équipe ispettiva ed il Capo e il Vice Capo dell'Ispettorato e a razionalizzare ed ottimizzare il flusso di informazioni e la raccolta di dati nella fase pre-ispettiva.

- **La fase post-ispettiva e le ricadute dell'attività ispettiva**

Il rafforzamento dell'attività post-ispettiva, ottenuto anche mediante l'istituzione del Nucleo permanente di supporto di cui si dirà oltre, con l'attento monitoraggio della osservanza delle prescrizioni e della effettività dei rimedi organizzativi adottati, è strettamente funzionale alla trasformazione dell'attività dell'ufficio da quella di mera registrazione e sanzione di irregolarità più o meno formali a quella di supporto degli uffici ispezionati per agevolare la soluzione dei problemi. Per il 2015, si è inteso nuovamente

valorizzare nel protocollo ispettivo anche "la ricognizione delle prassi operative in vista della promozione dei modelli e delle esperienze migliori", secondo le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo del Ministro.

L'Ufficio è in grado di rilevare, non solo in fase di diretto accertamento ma anche attraverso l'attività di controllo successivo, aspetti di criticità di carattere generale nelle attività degli uffici giudiziari che vengono costantemente monitorate e talora richiedono atti di indirizzo da parte dell'amministrazione centrale, ovvero la revisione di orientamenti assunti o, talora, modifiche normative.

Come noto l'Ispettorato, se richiesto, non si sottrae allo scambio di pareri con le altre articolazioni ministeriali e, quindi, anche per il 2015, si è reso disponibile a contribuire a qualsiasi iniziativa intesa a incrementare e valorizzare l'attività di coordinamento e di raccordo tra gli uffici interessati.

Nell'interesse dell'amministrazione l'ufficio ha inteso valorizzare la rilevanza della relazione ispettiva nella valutazione della professionalità di quanti rivestono funzioni dirigenziali negli uffici giudiziari. L'insostituibile apporto conoscitivo derivante dal riscontro oggettivo delle risultanze formali, conseguibile solo attraverso l'accesso personale degli ispettori negli uffici, può essere valorizzato in tutte le sedi in cui la valutazione del dato numerico incide sull'adozione di decisioni significative, si pensi ad esempio alle competenze della VII commissione consiliare e di molte articolazioni ministeriali, quanto a organici, risorse e servizi di giustizia. Sotto questo aspetto risulta essere particolarmente significativa la disposizione dell'art. 5 n. 2 del cd. Testo unico sulla Dirigenza giudiziaria, in base alla quale "*con il bando di pubblicazione sono resi disponibili sul sito del CSM il più attuale progetto tabellare o il programma organizzativo dell'ufficio a concorso e i relativi pareri della Commissione Flussi, nonché le parti generali e conoscibili dell'ultima relazione ispettiva*".

Ispezioni mirate, straordinarie e inchieste

Ispezioni mirate e inchieste

Su delega dell'On. Ministro, nell'anno 2015 sono state svolte 7 inchieste, di cui 4 in corso. All'esito di due delle stesse è stata avanzata proposta di azione disciplinare.

E' stata disposta 1 ispezione mirata, ancora in corso di svolgimento, durante la quale è stata proposta azione disciplinare.